



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina
Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali

5° SETTORE IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO R.S.U.

VIA RUBINO, 70 (PIAZZETTA DELLE ERBE) - TEL. 0771/7781 - FAX 0771/778516 – 545
e-mail: ambiente@comune.formia.lt.it - pec: protocollo@pec.cittadiformia.it - www.comune.formia.lt.it

Prot. n. 28841
del 05/07/2016

Oggetto: *D.Lgs. 152/06 – Rinnovo di autorizzazione allo scarico, tramite fossa imhoff con sub-irrigazione, di reflui di natura civile prodotti dal fabbricato di proprietà di Tommasino Pasquale sito in via Santa Croce n. 24 località S. Croce - Formia (rif. Catastali: foglio 14 Castellonorato particella 215).*

LA DIRIGENTE

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n. 47, avente per oggetto “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m. ed i., avente per oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III avente per oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell’allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell’esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell’allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

Registro di Settore: n.26.... del05/07/2016.....



VISTA la legge regionale del 15.09.1982, n. 41, nel testo modificata dalla successiva legge regionale del 19.05.1983 n. 34, avente per oggetto “Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili” emanata ai sensi dell’articolo 14 della L. 319/76;

VISTO l’art. 22 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) che definisce le misure di contenimento dell’inquinamento delle acque reflue per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 13/05/2011 n. 219, pubblicato a pag. 20 del S.O. n. 130 al BURL n. 24 del 28/06/2011 che stabilisce al punto 2 del deliberato che i nuovi impianti o quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere realizzati in conformità al punto 3 del documento tecnico approvato;

VISTO il punto 3.2 del Documento Tecnico approvato con la predetta deliberazione che indica le caratteristiche tecniche dei sistemi di trattamento e modalità di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche;

VISTA la domanda di richiesta di rinnovo di autorizzazione presentata da Tommasino Pasquale nato a Formia il 09/01/1952, in qualità di proprietario dell’immobile distinto in catasto al foglio 14 Castellonoro particella 215, per lo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione, acquisita in atti, con prot. n. 25116 del 10/06/2016;

VISTA la documentazione tecnica a firma dell’Ing. Silvestro Lombardi (iscritto all’ordine degli ingegneri di Latina al n. 330 Sez. “A”);

VISTA l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata, da questo Ente al soggetto richiedente, con atto n. 02 del 12/05/2005, successivamente rinnovata con atto n. 13 del 22/05/2013;

VISTA l’istruttoria tecnica, prot. n. 27517 del 28/06/2016, di questo ufficio, con la quale si è relazionato in senso favorevole al rilascio del rinnovo della predetta autorizzazione;

VISTA l’attestazione di versamento di € 52,00 a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Formia, c/c n. 12618047, del 08/06/2016, per diritti amministrativi ed istruttori;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

AUTORIZZA

1) per la durata di anni quattro, dalla data della presente, il Sig. Tommasino Pasquale nato a Formia il 09/01/2016, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Formia Via Santa

Croce n. 24, località S. Croce distinto in catasto al foglio 14 Castellonorato particella 215, a scaricare i reflui di natura civile prodotti, mediante fossa Imhoff con sub-irrigazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni compresa quella ai fini idraulici di cui al R.R. D.D. 368 – 523/1904 e quanto altro previsto dalle normative vigenti;

2) Prescrive al titolare dell'autorizzazione:

- a) l'osservanza delle specifiche tecniche contenute nella relazione geologica e dei dati di progetto dell'impianto, così come riportato nei grafici e nella relazione tecnica che sono parte integrante della presente autorizzazione;
- b) di produrre entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'impianto, autocertificazione di tecnico abilitato, a mezzo del modello "A", attestante che, l'impianto de quo è realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei grafici allegati all'istanza di autorizzazione e che non sono intervenute modificazioni qualitative e/o quantitative, in ordine allo scarico autorizzato;
- c) produrre annualmente, apposita dichiarazione in ordine allo smaltimento dei fanghi originati dal sistema di depurazione, nonché la trasmissione dei relativi formulari di accompagnamento del rifiuto smaltito;
- d) presentare istanza di rinnovo della presente autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa;
- e) lo scarico dovrà essere obbligatoriamente convogliato nella pubblica fognatura, qualora la zona ne verrà servita;
- f) presentare istanza di rinnovo della presente autorizzazione **un anno prima della scadenza della stessa**;
- g) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del comma 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06 qualora intervengano:
 - modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;
 - ampliamenti dell'insediamento;
 - ristrutturazione;
 - modificazione che possano dare origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate;
- h) presentare istanza di voltura dell'autorizzazione a seguito di eventuali variazioni della titolarità dello scarico, anche in relazione ad eventuali variazioni dei soggetti utilizzatori dei locali;

3) Avverte che l'autorizzazione deve intendersi rilasciata a soli fini igienici e non comporta modificazioni della posizione giuridica-amministrativa della struttura nei confronti delle vigenti leggi in materia urbanistica o quanto altro, fatte salve le ulteriori autorizzazioni, pareri o nulla osta. Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora si verificano condizioni di diniego e per inosservanza delle norme e delle prescrizioni indicate;

- 4) Avvisa il richiedente che, qualora la zona verrà servita da pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere obbligatoriamente convogliato nella stessa, secondo le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dall'ente che gestisce il pubblico servizio di fognatura;
- 5) Si riserva di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06;
- 6) Fa salvi, specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;
- 7) Rappresenta infine al titolare dell'autorizzazione, Tommasino Pasquale che, in caso di inosservanza delle prescrizioni saranno adottate le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 52/2007, e/o previste dalla Normativa, ad oggi vigente in materia;
- 9) Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento;
- 10) Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Tommasino Pasquale



LA DIRIGENTE

Arch. Stefania Della Notte

